



COMUNE DI CATENUOVA

(PROV. DI ENNA)

Prot. Gen. nr. 13727 del 31-12-2018

ORDINANZA nr. 54

OGGETTO: *Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale.*

IL SINDACO

PREMESSO,

- che la Legge n. 125/2008 ha modificato l'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;
- che il Ministero dell'Interno, con decreto del 5.8.2008, ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;
- che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con lancio di petardi, botti e artefici pirotecnici di vario genere;
- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni, anche di grave entità, causati alle persone dall'utilizzo di similari prodotti;
- che l'esplosione di tali prodotti, seppur rientranti nell'ambito di tradizioni e abitudini consolidate, si rilevano dannosi e provocano notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici, agli animali domestici e a tutti quelli che vivono nell'ambiente urbano, poiché il fragore di tali botti cagiona gravi pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed etologico;
- che, sia in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;

Dato Atto che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è stato causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti di cui è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

Ritenuto pertanto necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

Visto l'art.57 del TULPS, approvato con R.D. del 18.06.1931, nr.773, il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa;

Viste le Leggi, nr.689/1981, nr. 125/2008 e nr. 94/2009, in materia di sicurezza pubblica;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5.8.2008 ed in particolare l'art.1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Visto il D.L. nr.14 del 20 febbraio 2017, convertito con legge nr.48 del 18 aprile 2017;

Visti gli artt.7/bis, 50 e 54 del D.Lgs. nr.267/2000;

Avvalendosi dei poteri conferitegli dalla superiore normativa e per quanto sopra;

ORDINA

1. Dalla data di esecutività del presente provvedimento e sino al giorno 6 gennaio 2019, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili;
2. Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni e previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni da parte degli organi preposti;
3. La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7/bis del D.Lgs. n.267/2000, di importo compreso da 25,00 a 500,00 euro, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della legge n.689/1981 e ss.mm.ii., e la successiva confisca, ai sensi dell'art.20, comma 5 della predetta legge, fatte salve eventuali ed ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla medesima legge.

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

- Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente della verifica e dell'osservanza della presente ordinanza;
- I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;

INFORMA

È ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania – entro 60 giorni dalla notifica della stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì 28 dicembre 2018



IL SINDACO

Dott. Carmelo G. SCRAVAGLIERI